



PET 10

25 SET 2014

33285

29/09/14

Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione*



GDAP - 0259062 - 2014

PU-GDAP-2000-21/07/2014-0259062-2014

Al Dipartimento della Giustizia Minorile
Direzione Generale del Personale
e della Formazione - Risorse Umane
Ufficio I - Amministrazione del personale di Polizia
Penitenziaria
ROMA

Oggetto: Regolamento e criteri di attribuzione M.O.S. e del buono pasto

Con riferimento alla nota 26 giugno 2014 n. 23042, relativa a quanto in oggetto, si partecipa la condivisione di questo Servizio con quanto disposto con lettera circolare 26 marzo 2013 n. 11789.

Questa Amministrazione con diverse circolari ha disciplinato, ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 203, la fruizione della mensa obbligatoria di servizio per il personale di Polizia Penitenziaria.

I vari provvedimenti a partire dalla lettera circolare 5 novembre 1997 n. 144536/4.5, modificata ed integrata con due circolari successive (v. lettera circolare del 23 novembre 1998 n. 3488/5928 e dell'11 novembre 2010 n. 0461091), disciplinano i criteri per la fruizione del servizio, in modo da contemperare l'interesse pubblico della permanenza in servizio e della disponibilità all'impiego con quello individuale del ristoro psicofisico, attraverso la previsione del diritto alla fruizione della mensa, quando condizioni obiettive di servizio lo richiedano.

In primis va osservato che la previsione normativa individua le seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali scaturenti il diritto:

- a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio;
- b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;

Servizio Bilancio e Contabilità

c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale;

d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificatamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego.

Al personale impiegato in servizi di istituto compete la mensa obbligatoria di servizio limitatamente al pasto giornaliero (lettera circolare del 5 novembre 1997 n. 144536/4.5), in corrispondenza al turno di servizio e più segnatamente:

- personale il cui turno di servizio si protrae oltre le ore 14.30 per il pranzo e oltre le ore 20.30 per la cena;
- personale che a causa dell'orario d'inizio del turno si trovi impossibilitato a consumare il pasto presso il proprio domicilio.

Considerando quanto sopra, in relazione alle diverse articolazioni dell'orario di lavoro, la fruizione della mensa spetta:

Servizio su 4 quadranti:

- per il pranzo, al personale il cui turno di servizio inizia nella fascia oraria compresa tra le 11.30 e le 13.30;
- per cena, al personale il cui turno di servizio inizia tra le 17.30 e le 19.30.

Servizio su 3 quadranti:

- per il pranzo, al personale di turno 8/16;
- per la cena, al personale del turno 16/24.

Servizio operativo con orari fissi senza turni:

- al personale il cui orario si protrae oltre le 14.30.

Servizio non operativo (compiti amministrativi e contabili):

- al personale il cui orario di lavoro si protrae oltre le 14.30 (lettera circolare del 05 novembre 1997 n. 144536/4.5).

Il personale che può consumare il pasto durante il proprio turno di servizio, quando però non compete il diritto alla fruizione della mensa, è tenuto al recupero del tempo impiegato per la consumazione (nota Dap del 24 luglio 1998 n. 151391/3-670 e lettera circolare dell' 11 novembre 2010 n. 461091).

Per il personale che opera negli istituti penitenziari, al quale invece compete il diritto alla fruizione della mensa, bisogna fare un'ulteriore distinzione (nota Dap del 24 luglio 1998 n. 151391/3-670) :

- se il posto di servizio ricoperto richiede la sostituzione per la consumazione del pasto, allora il tempo occorrente alla la fruizione è da considerarsi orario di lavoro effettuato;

- se viceversa il posto di servizio ricoperto non richiede la sostituzione per la consumazione del pasto, allora il tempo occorrente alla fruizione deve essere recuperato.

A tal proposito l'individuazione dei posti di servizio soggetti a sostituzione (nota Capo Dipartimento del 2 agosto 2011 n. 298346) durante la fruizione del pasto, è una responsabilità dell'Autorità Dirigente della sede (lettera Circolare Dap del 23 novembre 1998 n. 3488/5938), proprio perché andranno considerate le concrete necessità.

Vale la pena evidenziare che, se al personale al quale originariamente era stato programmato un turno di servizio con orario tale da non far scaturire il diritto alla fruizione della mensa (es. 7/13), che però per ragioni di servizio prolunga il proprio orario oltre le 14.30, competerà il diritto alla mensa obbligatoria di servizio.

Il tempo necessario per la consumazione del pasto non può essere superiore a 30 minuti (lettera circolare Dap del 23 novembre 1998 n. 3488/5938).

Si fa presente, infine, che la vigente normativa, nell'indicare le condizioni oggettive per la concessione del buono pasto, ha precisato che i requisiti per l'attribuzione sono gli stessi previsti per l'accesso gratuito alla mensa obbligatoria di servizio.

Il Dirigente
Dott.ssa Liliana Delle Chiaie